

Decreto "MILLEPROROGHE"

DL 30.12.2021 N. 228 (L. 25.2.2022 n.15)

Principali novità in materia fiscale ed agevolativa

1 PREMESSA

È stata pubblicata, sulla G.U. 28.2.2022 - Suppl. Ordinario n. 8, la L. 25.2.2022 n. 15, di conversione del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il decreto è entrato in vigore il 31.12.2021, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore l'1.3.2022.

Tra le novità si segnalano:

- trasferimento limiti contante: riportato ad euro 1.999,99
- la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021
- possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nel bilancio 2021

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

1. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021
2. SANATORIA DEGLI OMESSI VERSAMENTI IRAP - PROROGA AL 30.6.2022
3. DETRAZIONI "EDILIZIE" - SPESE PER VISTI E ASSEVERAZIONI
4. CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 - TARDIVA O ERRATA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ESCLUSIONE DELLE SANZIONI
5. TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
6. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - PROROGA DEL TERMINE "LUNGO"
7. TERMINE DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
8. PROROGA VERSAMENTI FISCALI PER LE IMPRESE DI ALLEVAMENTO AVICUNICOLO E SUINICOLO
9. DILAZIONI DEI RUOLI - PROROGA
10. ASSEMBLEE A DISTANZA
11. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE
12. TRASFERIMENTO DI CONTANTI - LIMITI
13. SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

14. AIUTI RICONOSCIUTI DA REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI TERRITORIALI – ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA DEL QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO

15. BONUS PSICOLOGO

16. IMPRESA AGRICOLA – INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A BIOGAS – PROROGA

17. MODIFICHE ALL'OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI

18. CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Argomento	Descrizione
<p>1. Sospensione degli ammortamenti -Estensione al bilancio 2021 (art. 3 co. 5 - quinquiesdecies)</p>	<p>Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021), senza alcuna limitazione, il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Tale disposizione, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020), potevano, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La proroga è disposta in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2.</p> <p>A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.</p> <p>Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</p> <p>Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>La proroga segue a quella prevista dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale, essendo limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", aveva sollevato rilevanti dubbi interpretativi .</p> <p>Il DL 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.</p> <p>L'adozione del regime derogatorio sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.</p> <p>Non sembrerebbe, invece, coerente con l'andamento dell'economia a seguito della diffusione della pandemia e con la ratio della norma la sospensione nel 2021 da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>l'ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali.</p> <p>Misura dell'ammortamento</p> <p>In relazione ai bilanci 2021 (così come per i bilanci 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale").</p> <p>Modalità di applicazione</p> <p>Si ritiene che anche in relazione ai bilanci 2021 siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata, salvaguardando, in questo modo, la sistematicità dell'ammortamento.</p>
<p>2. Sanatoria degli omessi versamenti IRAP - Proroga al 30.6.2022 (art. 20-bis)</p>	<p>È stato differito al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP ex art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.</p> <p>Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di versare l'imposta a suo tempo non versata senza sanzioni, né interessi.</p>
<p>3. Detrazioni "edilizie" - Spese per visti e asseverazioni (art. 3-sexies)</p>	<p>Per tutti i <i>bonus</i> edilizi diversi dal superbonus del 110%, sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>4. Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 - Tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Esclusione delle sanzioni (art. 3 co. 5-bis)</p>	<p>Inserendo il nuovo co. <i>6-quinquies.1</i> nell'art. 4 del DPR 322/98, viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all'applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.</p> <p>Pertanto, ad esempio, con riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d'imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020.</p> <p>Omessa trasmissione</p> <p>La sanatoria in esame non si applica alle violazioni riguardanti l'omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>Regime sanzionatorio</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 co. 6-<i>quinquies</i> del DPR 322/98, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta. <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p>
<p>5. Termini agevolazioni prima casa (art. 3 co. 5-septies)</p>	<p>Modificando l'art. 24 del DL 23/2020, viene prorogato al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.</p> <p>Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022. I termini ricominceranno a decorrere dall'1.4.2022.</p> <p>Sospensione termini di "prima casa"</p> <p>Si rammenta che l'art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione "prima casa" e di crediti di imposta per il riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato; • del termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio; • del termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito; • del termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98). <p>Termine finale</p> <p>Inizialmente, l'art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021.</p> <p>Da ultimo, con la conversione del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022. I termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l'1.4.2022.</p> <p>Effetti della sospensione</p> <p>La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Infine, ove i termini su indicati</p>

Argomento	Descrizione
segue	dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, sono stati "bloccati" fin dall'inizio e cominceranno a decorrere (dall'inizio) l'1.4.2022.
6. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" (art. 3-quater)	<p>Viene prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021.</p> <p>La proroga del termine riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni materiali e immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020 (credito d'imposta 10%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per il lavoro agile); • i beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 (credito d'imposta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni).
7. Termine di emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 3-bis)	<p>Viene precisato che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall'art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure "avviate dal 26 maggio 2021 compreso".</p> <p>L'intervento normativo è utile poiché sussisteva un dubbio interpretativo in merito all'efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è "assoggettato" a una procedura concorsuale (senza più dover attendere il verificarsi della sua infruttuosità).</p> <p>In base all'art. 18 co. 2 del DL 73/2021, le nuove disposizioni si applicano "alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (26.5.2021). Risultava, in particolare, controverso se le nuove regole dovessero applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure aperte dal 27.5.2021.</p> <p>Con la precisazione introdotta dalla legge di conversione del DL "Milleproroghe", tale incertezza può considerarsi superata.</p>
8. Proroga versamenti fiscali per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo (art. 3 co. 6-quater)	<p>La norma prevede la proroga di alcuni termini di versamento fiscali per i soggetti interessati dalle restrizioni sanitarie per l'emergenza causata da influenza aviaria e peste suina africana.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>I soggetti che possono beneficiare della proroga dei versamenti fiscali sono coloro che svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di allevamento avicunicolo o suinicolo; • nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana. <p>Versamenti prorogati</p> <p>Sono prorogati al 31.7.2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022 per i versamenti relativi:</p>

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • all'IVA. <p>Ripresa dei versamenti</p> <p>I versamenti sospesi possono essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2022; • ovvero in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16.9.2022 (1° rata), 17.10.2022 (2° rata), 16.11.2022 (3° rata) e 16.12.2022(4° rata).
9. Dilazioni dei ruoli - Proroga (art. 2-ter)	<p>Ai sensi dell'art. 13-decies co. 5 del DL 137/2020, i debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, potevano essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute se avessero presentato domanda entro il 31.12.2021.</p> <p>La decadenza, per questi debitori, si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, e non 5.</p> <p>Sempre per i debitori decaduti all'8.3.2020, introducendo il co. 5-bis nell'art. 13-decies del DL 137/2020, si posticipa il termine di presentazione della domanda di dilazione al 30.4.2022.</p> <p>Tuttavia, per le domande presentate dall'1.1.2022 al 30.4.2022, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.</p>
10. Assemblee a distanza (art. 3 co. 1)	<p>A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022.</p> <p>In particolare, fino a tale data vi sarà, tra l'altro, la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. <p>Questa disposizione è, secondo un'interpretazione, letta come il riconoscimento della possibilità, a prescindere dalla fase emergenziale, di tenere un'assemblea "virtuale", senza indicazione del luogo fisico di convocazione.</p>

Argomento	Descrizione
<p>11. Sterilizzazione delle perdite (art. 3 co. 1-ter)</p>	<p>Si stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".</p> <p>Viene, in particolare, sostituito, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.</p> <p>Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall'art. 6 del DL 23/2020 convertito.</p> <p>In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.</p>
<p>12. Trasferimento di Contanti - Limiti (art. 3 co. 6-septies)</p>	<p>Intervenendo sull'art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, si stabilisce che, dal 1 ° gennaio di quest'anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro); e sarà così fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.</p> <p>Tale novità è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla riduzione ricordata, infatti, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo è pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è abbassato a 1.000,00 euro.</p> <p>Questa norma non risulta (ancora) modificata. Per le violazioni commesse dall'1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.</p>
<p>13. Segnalazioni operazioni sospette (art. 3 co. 1)</p>	<p>Vengono modificate le disposizioni contenute nell'art. 38 co. 3 del DLgs. 231/2007 ("Tutela del segnalante"). In particolare, si prevede che in ogni fase del procedimento di segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria deve adottare le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU ("Financial Intelligence Unit"), il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In tale contesto, i dati identificativi dei segnalanti non possono, in ogni caso, essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati. È prevista un'eccezione a tale regola qualora risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale circostanza, tuttavia, l'Autorità giudiziaria deve provvedere con decreto motivato e adottare le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.</p>

Argomento	Descrizione
segue	Nell'art. 38 del DLgs. 231/2007 viene, inoltre, inserito il co. 3-bis nel quale si prevede che, salvo le circostanze in cui il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente "notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.
14. Aiuti riconosciuti da Regioni, Province e altri enti territoriali – Adeguamento alla scadenza del Quadro temporaneo aiuti di Stato (art. 20)	<p>Viene previsto l'adeguamento delle misure riconosciute da Regioni, Province autonome e altri enti territoriali (artt. 54 - 61 del DL 34/2020) alla proroga dal 31.12.2022 al 30.6.2022 per il Quadro temporaneo per gli aiuti di stato.</p> <p>In particolare, la proroga è stata prevista con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti sotto forma di anticipi, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili; • gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese; • gli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; • gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali; • gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
15. Bonus psicologo – (art. 1 -quater) segue	<p>Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.</p> <p>Beneficiari</p> <p>Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600,00 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità di presentazione della domanda, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
16. Impresa agricola – Incentivi per gli impianti a biogas - Proroga (art. 11 co. 5-septies)	Vengono prorogati al 2022 gli incentivi spettanti, in presenza di determinati requisiti, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas inseriti nel ciclo produttivo di un'impresa agricola di allevamento e realizzati da imprenditori agricoli
	L'art. 3 co. 4-bis modifica la disciplina del Fondo di Garanzia PMI mediante:

Argomento	Descrizione
<p>17. Modifiche all'operatività del Fondo di Garanzia PMI (art. 3 co. 4 -bis e 4 -ter)</p> <p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ripristino dell'operatività della garanzia all'80% per il periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022; • differimento del termine di rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro. <p>Operatività del Fondo per il periodo 1.7.2022 -31.12.2022</p> <p>Modificando i co. 55 e 57 dell'art. 1 della L. 234/2021, si dispone che, dall'1.7.2022 al 31.12.2022, ferme restando le maggiori coperture previste dal DM 6.3.2017 Ministero dello Sviluppo economico in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, la garanzia del Fondo operi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2. Si precisa che, in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'art. 7 co. 3 del DM 6.3.2017 Ministero dello Sviluppo economico; • per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione. <p>Si prevede, infine, che il limite massimo di impegni assumibile entro cui opera la garanzia del Fondo per l'anno 2022, pari a 210.000 milioni di euro, operi unitariamente per lo stock di garanzie in essere al 31.12.2021 e per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022 (viene meno, cioè, la ripartizione dei fondi operata dalla Legge di bilancio 2022).</p> <p>Finanziamenti fino a 30.000,00 euro</p> <p>Introducendo la lettera m-ter all'art. 13 co. 1 DL 23/2020, si prevede che il termine iniziale (che cade nel 2022) di rimborso dei finanziamenti fino a 30.000,00 euro possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.</p>
<p>18. Cinque per mille dell'IRPEF (art. 9 co. 6)</p>	<p>Le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro, anziché dall'anno successivo alla predetta operatività (come dispone l'art. 1 co. 2 del DPCM 23.7.2020).</p> <p>Viene, inoltre, previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già</p>

Argomento	Descrizione
	accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31.10.2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.7.2020.

Studio Dott. Begni & Associati